

nità di servizio. Il disposto del precedente art. 3 è esteso, in quanto applicabile, a quelli dei sottufficiali anzidetti che, prima del congedamento siano già stati ammessi alla 2ª rafferma.

La riassunzione in servizio dei sottufficiali avrà luogo anche se essi non soddisfacciano alle condizioni all'uopo richieste in via normale dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dal R. decreto legislativo 11 gennaio 1923, n. 10, nè sarà di ostacolo la condizione di ammogliato per coloro che abbiano compiuto 19 anni di servizio militare, considerando come tale anche il tempo passato in congedo o in pensione.

Questo periodo di tempo sarà considerato agli effetti matricolari come trascorso in licenza di convalescenza.

Art. 8.

I sottufficiali di cui all'articolo precedente riconosciuti idonei ad incondizionato servizio e che non conseguano la riammissione in servizio saranno collocati nella posizione di congedo illimitato se appartenenti per età a classe tuttora vincolata al servizio. Altrimenti saranno collocati in congedo assoluto.

Quelli dei detti sottufficiali i quali siano invece riconosciuti permanentemente idonei ai soli servizi sedentari saranno collocati nella posizione di congedo assoluto per riforma.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1144.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 872.

Approvazione di varianti al piano regolatore della città di Cuneo, di cui alla legge 26 giugno 1913, n. 807, e al R. decreto 12 maggio 1921, n. 709.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 807, con la quale fu approvato il piano regolatore della città di Cuneo;

Visto il Nostro decreto 12 maggio 1921, n. 709, relativo a modificazione del detto piano;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Cuneo, in base a deliberazione consiliare 30 maggio 1924, chiede che siano approvate talune varianti al piano stesso, quale risulta dalla legge 26 giugno 1913 e dal decreto citato;

Considerato che tali varianti consistenti nella riduzione della lunghezza di due arterie e nella eliminazione di portici sono state suggerite dalla necessità di evitare spese gravose di espropriazione e difficoltà di ricostruzione;

Ritenuto che l'istruttoria seguita è regolare e che, nel tempo prescritto per le pubblicazioni non sono sorti reclami;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni al piano regolatore di Cuneo, risultanti dalla planimetria in iscala 1:2000 vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

L'art. 9, lettera b) delle norme di esecuzione del piano allegato alla legge 26 giugno 1913 è pertanto così modificato: « b) sulla fronte dei caseggiati che prospettano il piazzale della stazione ».

Del pari è modificata la leggenda scritta sul disegno del piano, sopprimendosi al n. 6 le parole: « e sul lato a valle delle due diagonali che partono dal piazzale della stazione verso est e verso sud ».

Restano fermi il termine stabilito per l'attuazione del piano con la legge 26 giugno 1913, n. 807, l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1145.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 856.

Autorizzazione al Regio conservatorio di musica di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 856. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio conservatorio di musica di Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione della signora Angela Zambelli vedova Finzi, per la istituzione di una borsa di studio per un alunno della scuola di pianoforte.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1146.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 884.

Costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 180 del 22 marzo 1903;

Vista la legge n. 1405 del 30 settembre 1920;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1243 del 15 giugno 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 1824 del 23 novembre 1921;

Visto il R. decreto n. 182 del 17 febbraio 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 1825 del 13 novembre 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per i servizi telefonici sono conferite ad una speciale azienda, posta sotto la dipendenza del Ministero delle comunicazioni, che assume la denominazione di Azienda per i servizi telefonici.

Art. 2.

L'Azienda di cui all'articolo precedente provvede:

1° alla gestione dei servizi interurbani non concessi all'industria privata;

2° alla costruzione di nuove linee colleganti direttamente fra loro capoluoghi di Provincia o di Regione;

3° alla vigilanza, ai controlli e ad ogni altra attribuzione o facoltà riservata allo Stato per i servizi telefonici in concessione.

Compete esclusivamente all'Azienda la costruzione e l'esercizio delle linee telefoniche interurbane di cui al precedente comma.

Detta Azienda può affidare alla industria privata i lavori di costruzione e di manutenzione delle linee.

Ha inoltre facoltà di stipulare accordi con l'Amministrazione postale e telegrafica per la costruzione e la manutenzione di linee aeree su palificazioni della stessa Amministrazione.

Può altresì affidare alla industria privata l'esercizio di uffici telefonici interurbani nelle località ove coesista insieme alla centrale interurbana dell'Azienda, una centrale interurbana sociale, e in genere ogni altro lavoro o prestazione.

Art. 3.

All'Azienda per i servizi telefonici è preposto un direttore tecnico scelto fra il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e nominato con decreto Reale.

Il suddetto direttore è alle dipendenze del direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze è stabilita l'indennità da corrispondersi al direttore tecnico dell'Azienda.

Lo stesso decreto stabilirà le indennità da corrispondersi ai capi reparto durante l'anno di comando quando le funzioni relative siano conferite a funzionari di grado inferiore al 6°.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 7 del Reale decreto 23 aprile 1925, n. 520, esercita per l'Azienda dei servizi telefonici le attribuzioni indicate all'articolo medesimo e le altre facoltà stabilite nei successivi articoli del presente decreto.

Non si applica, per quanto concerne detta Azienda il disposto del terzo comma dell'art. 22 del citato R. decreto 23 aprile 1925, n. 520.

Art. 5.

Al Consiglio di amministrazione di cui all'articolo precedente interviene con voto consultivo il direttore tecnico dell'Azienda quando siano in trattazione affari telefonici e limitatamente ai medesimi.

Art. 6.

L'Azienda può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo, quando occorra urgentemente provvedere nell'interesse della sicurezza o regolarità del servizio.

Art. 7.

Il personale che al 30 giugno 1919 apparteneva al ruolo speciale dei telefoni o che risulti posteriormente nominato in ruolo per servizio dei telefoni, il quale non venga comandato a norma del R. decreto-legge 25 settembre 1924, numero 1460, e successive modificazioni, presso le Società concessionarie è comandato presso l'Azienda.

Dai suddetti comandi è escluso il personale che prima del 25 settembre 1924 fece effettivo passaggio in altri ruoli.

Si applicano al personale comandato presso l'Azienda tutte le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni, salvo il disposto del seguente art. 8.

Può essere conservato nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, quando sia riconosciuto opportuno nell'interesse dei servizi, personale già appartenente ai suddetti ruoli telefonici nel numero da stabilirsi una volta tanto con decreto Reale motivato su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze o previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il personale dell'Azienda non può eccedere i limiti di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Esso è reclutato:

1° tra il personale telefonico statale comandato ai sensi del precedente articolo, sempre che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione sia riconosciuto in possesso dei necessari requisiti;

2° tra gli estranei all'Amministrazione in base a concorsi da bandirsi con modalità stabilite mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a mano a mano che le esigenze del servizio lo richiedono.

Potrà essere comandato presso l'Azienda personale di altre Amministrazioni dello Stato. In tal caso le competenze spettanti a detto personale fanno carico al bilancio dell'Azienda.

Il personale direttivo (capi reparto, ispettori, capi ufficio e vice ispettori) viene immesso in funzioni con decreto del Ministro per le comunicazioni dalla data del 1° luglio 1925, pur conservando per tutto il periodo di tempo prescritto dal R. decreto 1460 del 25 settembre 1924 la qualità di comandato, quando non abbia chiesto l'applicazione dell'articolo 6 del R. decreto 431 del 5 aprile 1925.

Art. 9.

Il personale dell'Azienda trascorso l'anno di comando, è assunto con contratto a termine della durata:

a) di dieci anni per quello direttivo amministrativo e contabile;

b) di cinque anni per quello operaio e di commutazione.

I contratti vengono stipulati anche durante l'anno di comando quando il personale chieda l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 431 del 5 aprile 1925.

I contratti stessi possono essere rinnovati dopò la scadenza per un periodo corrispondente.

Qualora l'Azienda o l'impiegato non intendano rinnovare il contratto alla scadenza, dovranno dichiararlo almeno 6 mesi prima della scadenza medesima.

Il predetto personale è assunto per determinati servizi ed incarichi e non ha diritto ad avanzamenti di grado.

In casi speciali possono conferirsi posti superiori al personale già in servizio quando sia riconosciuto opportuno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il trattamento economico del personale di cui all'articolo precedente sarà determinato, mediante decreto Reale su proposte del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Il personale a stipendio sarà assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni alle condizioni che saranno stabilite nei contratti di cui al precedente articolo.

Per quello a paga giornaliera si applicheranno gli articoli 7, e 8 della legge 30 settembre 1920, n. 1405.

Il suddetto personale sarà inoltre soggetto alle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 11.

Il personale di commutazione, operaio e subalterno fruirà del riposo settimanale per turno, utilizzando preferibilmente i giorni festivi. Non è ammessa la rinuncia a detto riposo nè per compenso di denaro, nè gratuitamente.

L'orario normale di lavoro sarà per il personale di commutazione di 42 ore settimanali e di 48 ore settimanali per il personale operaio e subalterno.

L'orario sarà ripartito rispettivamente in ragione di non più di 7 od 8 ore giornaliere.

Quando per circostanze eccezionali fosse oltrepassato l'orario normale giornaliero, si farà luogo alla compensazione oraria nella stessa settimana.

Per gli operai che lavorano all'esterno è ammessa la compensazione estiva per le ore non lavorative del periodo invernale.

Art. 12.

Per esigenze eccezionali può essere richiesta al personale la prestazione di servizi straordinari; in tal caso le ore di lavoro straordinario sono compensate secondo le misure orarie di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Per il lavoro straordinario notturno di commutazione è corrisposta al personale una retribuzione pari ad una volta e mezza la paga oraria diurna.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 7.

Il lavoro straordinario notturno di guardia alla commutazione o del personale operaio è retribuito a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Sono applicabili al personale dell'Azienda le seguenti punizioni:

- 1° richiamo;
- 2° ammenda fino a L. 100;
- 3° sospensione dallo stipendio;
- 4° licenziamento.

La punizione di cui al n. 2 non è applicabile al personale direttivo.

Le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 sono inflitte direttamente dal capo reparto od ispettori di zona.

Le punizioni di cui ai nn. 3 e 4 sono inflitte dal direttore dell'Azienda, ma per il licenziamento occorre il conforme parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 14.

Tutto quanto si riferisce alle assenze, malattia, congedi del personale di cui ai precedenti articoli sarà regolato col contratto di impiego di cui all'art. 9.

Contro i provvedimenti amministrativi riguardanti il personale è dato il ricorso straordinario al Re ovvero il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Art. 15.

L'Azienda per i servizi telefonici comprende un organo centrale ed organi periferici.

Art. 16.

L'organo centrale è costituito dalla Direzione dei servizi telefonici, cui è preposto il direttore tecnico.

La Direzione è divisa in 4 reparti e cioè:

1° reparto - Affari generali e legali, segreteria, economato e cassa;

2° reparto tecnico;

3° reparto amministrativo;

4° reparto di ragioneria, contabilità e statistica.

Il reparto 1° comprende tre uffici:

a) segreteria, copia e disegno;

b) ufficio legale;

c) economato e cassa.

Esso tratta gli affari riguardanti il personale, quelli di carattere generale e tutte le questioni che gli sono affidate dal direttore.

Il reparto 2° è diviso in due uffici e cioè:

a) ufficio per la sorveglianza dei lavori e per l'ampliamento e manutenzione delle reti telefoniche dell'Azienda;

b) ufficio per il controllo tecnico dei concessionari telefonici.

Quest'ultimo ufficio esamina i progetti presentati dai concessionari telefonici per il benessere prescritto dalle relative convenzioni, il quale viene dato dal Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il reparto 3° è diviso in tre uffici e cioè:

a) amministrazione delle spese riflettenti tutti i lavori di ampliamento e manutenzione delle reti;

b) controllo amministrativo dei concessionari telefonici;

c) ufficio per lo studio delle tariffe e degli orari degli uffici.

Il reparto 4° è suddiviso in tre uffici:

a) ufficio riscontro delle entrate e relativa contabilità;

b) ufficio per riscontro delle spese e relativa contabilità;

c) ufficio di contabilità riassuntiva e statistica.

Il capo del reparto 1° assume il titolo di segretario generale e sostituisce il direttore durante le sue eventuali assenze.

Il capo del reparto 4° assume il titolo di capo della ragioneria ed è nominato di concerto col Ministro per le finanze.

Presso l'Azienda è distaccato personale del Genio civile per lo studio e la esecuzione di tutte le opere di competenza dello stesso ufficio del Genio civile ed interessanti i servizi telefonici gestiti dall'Azienda.

E' inoltre istituita un'officina meccanica centrale alla dipendenza dell'ufficio 1° del reparto 2°.

Gli organi periferici dell'Azienda sono i seguenti:

cinque uffici di direzione e controllo sul servizio telefonico situati rispettivamente nelle seguenti sedi: Roma, Milano, Venezia, Bologna e Napoli;

uffici telefonici interurbani divisi in tre classi.

All'ordinamento di detti uffici sarà provveduto con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Gli uffici di direzione e controllo sono retti da un ispettore di zona, coadiuvato da due vice ispettori.

Detti ispettori hanno la sorveglianza sull'andamento tecnico ed amministrativo degli uffici interurbani dell'Azienda e del servizio concesso all'industria privata, e ne riferiscono alla Direzione centrale.

Per quanto riguarda la manutenzione delle centrali interurbane gli uffici predetti si servono delle officine telegrafiche locali.

Per esigenze straordinarie, per le quali non sia sufficiente il personale assegnato entro i limiti di cui alla tabella A annessa al presente decreto, l'Azienda può assumere e destinare a prestare servizio negli uffici suindicati personale diurnista nei limiti di numero stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 17.

Gli ispettori preposti alla direzione degli uffici di zona provvedono nella rispettiva circoscrizione:

a) ad assicurare la regolarità dei servizi telefonici gestiti dall'Azienda;

b) a vigilare sulle riscossioni da parte degli uffici interurbani e sulla puntuale effettuazione dei relativi versamenti;

c) a sorvegliare i servizi concessi all'industria privata in relazione agli obblighi imposti ai concessionari dalle rispettive convenzioni o dagli atti di concessione.

Essi riferiscono in via ordinaria mensilmente alla Direzione.

In caso di controversie per le quali si debba adire il Collegio arbitrale l'Azienda riferirà preventivamente al Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

I capi degli uffici telefonici interurbani hanno la diretta responsabilità dell'andamento del servizio e della disciplina del personale, sono consegnatari dei mobili, apparecchi e materiali esistenti nel loro ufficio e rispondono della conservazione dei medesimi.

Sono inoltre responsabili della riscossione e dei versamenti dei proventi telefonici e riferiscono al capo della zona su qualsiasi irregolarità o manchevolezza che si verifichi nei servizi e nella gestione.

Art. 19.

I fondi di spettanza dell'Azienda per i servizi telefonici sono tenuti in conto corrente infruttifero presso il Tesoro.

Gli uffici dell'Azienda versano giornalmente tutte le somme introitate alle sezioni di tesoreria del luogo in cui essi hanno sede.

Art. 20.

I capi degli uffici telefonici trasmettono giornalmente alla ragioneria centrale dell'Azienda l'elenco dei proventi riscossi il giorno precedente.

All'elenco suddetto saranno allegate:

1° le ricevute rilasciate dalla sezione di tesoreria per i versamenti eseguiti;

2° tutti i documenti atti a rilevare l'andamento delle entrate e le notizie che possono interessare l'Azienda.

I concessionari effettuano i versamenti dei canoni e di ogni altra somma da essi dovuta alla sezione di tesoreria, con imputazione al conto corrente di cui al precedente art. 19, consegnando la quietanza all'ufficio telefonico locale, che rilascia una dichiarazione di consegna e tiene conto del versamento nella formazione dell'elenco giornaliero suindicato.

Art. 21.

Presso la sede centrale dell'Azienda è istituito un ufficio cassa che provvede al movimento generale dei fondi.

Il cassiere, scelto fra il personale dell'Azienda, è nominato ed immesso in funzioni dal direttore dell'Azienda stessa, previo versamento di cauzione da fissarsi dal Consiglio di amministrazione.

Un impiegato della ragioneria viene assegnato a prestare servizio presso la cassa per il disimpegno delle funzioni di controllo.

Tanto il cassiere quanto il controllore rispondono in solido delle operazioni eseguite.

Ogni qualvolta il controllore rilevi irregolarità di qualsiasi specie ne informa immediatamente il capo della ragioneria, il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Art. 22.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi nonché dei fitti dei locali è disposto, in base a ruoli conti correnti rilasciati dal direttore dell'Azienda col visto del capo della ragioneria, dalle sezioni tesoro istituite presso le Intendenze di finanza, contro tempestiva produzione, da parte dei titolari degli uffici di zona e degli uffici telefonici interurbani, di note nominative di prestato servizio per le competenze dovute al personale e di dichiarazione di nulla osta per i fitti dei locali.

I titoli di spesa predetti sono emessi al netto dalle ritenute per le quali, mensilmente, i titolari degli uffici di zona o interurbani emetteranno appositi ordinativi commutabili in quietanza.

I pagamenti delle altre spese dell'Azienda sono disposti o mediante ordinativi diretti emessi dal direttore dell'Azienda e visti dal capo della ragioneria ovvero mediante ordinativi tratti, a favore dei singoli creditori, dai titolari degli uffici di zona o degli uffici telefonici interurbani, su ordinativi d'anticipazione emessi a loro favore dal direttore dell'Azienda e visti dal capo della ragioneria.

Art. 23.

L'Azienda raccoglie gli introiti dell'esercizio e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari e provvede al pagamento delle spese concernenti la propria gestione.

Costituiscono proventi dell'Azienda:

a) i proventi di qualsiasi natura delle linee gestite direttamente dall'Azienda;

b) i canoni sugli introiti lordi pagati dai concessionari telefonici;

c) le compartecipazioni sugli utili netti corrisposti dai concessionari telefonici;

d) i canoni dovuti dai concessionari di linee telefoniche private;

e) le annualità dovute dai concessionari in pagamento dei materiali loro ceduti in proprietà;

f) ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta allo Stato in dipendenza di concessioni o di servizi telefonici.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese riguardanti la gestione ad essa affidata, compresi gli oneri relativi al trattamento di quiescenza al personale già addetto ai servizi telefonici, o ai suoi aventi causa.

Art. 24.

Il bilancio è diviso in parte ordinaria ed in parte straordinaria.

Si inscrivono nella parte ordinaria tutte le entrate e le spese dipendenti dal normale svolgimento dei servizi.

Si inscrivono nella parte straordinaria le entrate e le spese destinate alla costruzione di nuove linee ed impianti, allo sviluppo ed al miglioramento di quelli esistenti, ed in genere tutte quelle che non dipendono dall'esercizio ordinario dei servizi dell'Azienda.

Art. 25.

L'esercizio finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Azienda sono presentati al Parlamento per l'approvazione in allegato rispettivamente al bilancio ed al conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 26.

Sull'avanzo netto risultante dalla parte ordinaria del bilancio dell'Azienda, è prelevato il 10 % per la costituzione di uno speciale fondo di riserva destinato a far fronte alle eventuali deficienze che possono verificarsi nella gestione dell'Azienda.

Altra quota dell'avanzo medesimo, da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, può essere prelevata per concedere, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, speciali premi di cointeressenza al personale, con modalità da determinarsi nel decreto medesimo.

L'avanzo finale complessivo del bilancio dell'Azienda è iscritto in entrata nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e versato al Tesoro dello Stato insieme con quello relativo alla gestione dell'Amministrazione medesima.

Art. 27.

Il bilancio dell'Azienda per l'esercizio finanziario 1925-26 sarà stabilito mediante decreto Reale, sulla proposta dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni secondo le norme di cui ai precedenti articoli, in base agli stanziamenti iscritti per i servizi telefonici nello stato di previsione delle entrate e in quello della spesa per il Ministero delle comunicazioni, relativi all'esercizio predetto, tenuto conto degli effetti derivanti dalla cessione delle cinque zone miste di telefoni urbani e interurbani alla industria privata.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, saranno assegnati al bilancio dell'Azienda i fondi disponibili per residui passivi, concernenti i servizi telefonici e risultanti al 30 giugno 1925.

Dal bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi da approvarsi ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, restano eliminati gli stanziamenti dell'entrata e della spesa riferentesi ai servizi telefonici salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26.

Con decreto Reale verranno altresì approvate le variazioni da introdurre nel bilancio dello Stato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto e dell'art. 24 del R. decreto-legge n. 520, del 23 aprile 1925.

Art. 28.

Nella eventualità che un esercizio si chiuda in disavanzo, la perdita sarà reintegrata con prelevamenti dal fondo di riserva di cui al precedente art. 26.

Nel caso che il fondo di riserva non sia sufficiente a coprire il deficit, la perdita sarà reintegrata dal Tesoro dello Stato, salvo rimborso delle sovvenzioni concesse mediante prelevamento dagli avanzi realizzati negli esercizi successivi.

Art. 29.

Trimestralmente l'Azienda riferisce al Ministro per le comunicazioni che ne informa quello per le finanze, sui risultati finanziari della gestione.

Art. 30.

Insieme al conto consuntivo, sarà presentato al Ministro per le comunicazioni la relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario, mettendo in particolare rilievo le riforme attuate per il miglioramento dei servizi.

Art. 31.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, emanerà le norme per la esecuzione dell'inventario del materiale mobile ed immobile affidato alla Azienda autonoma.

L'inventario sarà successivamente tenuto al corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per effetto della gestione.

Al conto consuntivo dell'Azienda sarà allegato il conto patrimoniale.

Art. 32.

Al primo e secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520 sono sostituiti i seguenti:

« Gli uffici della ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni adibiti ai servizi postali e telegrafici, cessano di appartenere al Ministero delle finanze e sono trasferiti alla dipendenza della Direzione generale delle poste e dei telegrafi; quelli adibiti ai servizi della marina mercantile continuano ad appartenere al Ministero delle finanze, costituendo la ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni.

« Il personale della ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni adibito, alla pubblicazione del presente decreto, ai servizi postali e telegrafici, compreso il direttore capo di ragioneria, fa passaggio nei ruoli della Direzione generale dei servizi postali e telegrafici al 1° luglio 1925; quello adibito ai servizi della marina mercantile rimane alla dipendenza del Ministero delle finanze.

« Gli impiegati della predetta ragioneria centrale in aspettativa o sospesi dal grado alla pubblicazione del presente decreto, fanno passaggio nei ruoli della Direzione generale delle poste e dei telegrafi o rimangono alla dipendenza del Ministero delle finanze secondo che, alla data del collocamento in una delle cennate posizioni, si trovassero adibiti agli uffici centrali di ragioneria per i servizi postali e telegrafici ovvero a quelli per i servizi della marina mercantile ».

Il sesto comma del predetto art. 14 è sostituito dal seguente:

« I ruoli organici della Direzione generale delle poste e dei telegrafi saranno aumentati, per ogni grado, di tanti posti quanti sono i funzionari che per effetto del presente decreto faranno passaggio al Ministero delle comunicazioni.

I ruoli organici delle ragionerie centrali saranno ridotti di altrettanti posti, nei rispettivi gradi, quanti sono gli impiegati trasferiti nel detto Ministero, eccettuato il posto di direttore capo di ragioneria di seconda classe ».

All'art. 22 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la nomina del capo dei servizi di ragioneria della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni provvede di concerto con quello per le finanze.

« La nomina del predetto funzionario può essere conferita anche ad impiegato estraneo all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il quale, in tal caso, entrerà a far parte dei ruoli dell'Amministrazione medesima, occupando un posto di grado 6° ».

Art. 33.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate per mezzo dell'ufficio speciale istituito presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi giusta l'art. 16 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520.

Art. 34.

Con speciale convenzione, approvata con decreto Ministeriale, saranno regolati i rapporti tra l'Azienda e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le possibili reciproche agevolazioni.

Art. 35.

Nelle vertenze che interessano l'Azienda e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti a Roma, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal proprio direttore.

La rappresentanza dell'Azienda spetta agli ispettori di zona nelle cause che interessano l'Azienda e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio di ciascuna zona.

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura erariale.

Art. 36.

Il pagamento delle competenze da corrispondersi al personale telefonico passato alla dipendenza delle Società concessionarie, durante l'anno di comando, giusta il R. decreto 24 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni, è effettuato con le stesse modalità finora osservate, dalle sezioni di tesoreria, a cura delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.

La spesa relativa è iscritta ad apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda, in corrispondenza al quale è istituito, nella parte straordinaria delle entrate del bilancio stesso, altro capitolo per i versamenti dovuti dalle Società concessionarie.

Art. 37.

Il reparto delle tariffe percepite dall'Azienda o dai concessionari di zona per comunicazioni interurbane che impegnano contemporaneamente circuiti della rete gestita dall'Azienda stessa e quelli in concessione è effettuato nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 38.

La soprattassa di cui al R. decreto n. 180 del 22 marzo 1903 è elevata a centesimi 20 per ogni conversazione interurbana o internazionale.

Art. 39.

E' abrogato l'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1243 del 15 giugno 1919 ed il 2° capoverso dell'art. 1 dello stesso decreto è modificato come appresso:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare un conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente, il richiedente dovrà pagare la sola tassa prevista dall'art. 24 della legge.

« Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

« Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare centesimi 50 quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

« Nei casi in cui il recapito avvenga al di là di tale limite,

oltre alle suddette tasse, il richiedente dovrà pagare centesimi 60 per ogni chilometro o frazione di chilometro tenuto conto della sola andata ».

Art. 40.

Restano in vigore tutte le disposizioni concernenti i servizi telefonici che non contrastano col presente decreto.

Art. 41.

Il presente decreto entra in vigore col 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 90. — GRANATA.

TABELLA A.

Personale dell'Amministrazione centrale.

Direttore tecnico	1
Capi reparto	4
Capi ufficio	11
Personale tecnico	4
Personale amministrativo, contabile ed equiparato	38
Disegnatori	2
Archivisti	6
Dattilografi	6
Commessi	9
	—
	81

Personale degli uffici di direzione e controllo
istituiti nelle 5 zone.

Ispettori	5
Vice ispettori	10
Impiegati amministrativi, contabili	30
Dattilografi e personale d'ordine	10
Commessi	10
	—
	65

Personale esecutivo.

Capi degli uffici interurbani di 1ª classe	9
» » » di 2ª classe	6
» » » di 3ª classe	10
Telefoniste	500
Diurniste	150
Dirigenti e sorveglianti	35
Operai	40
Agenti subalterni	60
	—
	810

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze Il Ministro per le comunicazioni
DE' STEFANI CIANO.